

Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**Art. 39**

*(Cappella privata fuori del cimitero)*

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall' articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934 , destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall' articolo 338 del regio decreto 1265/1934 , gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.